

**TABELLA 1 - Interventi di EDILIZIA RESIDENZIALE**  
**IN VIGORE DAL 21 APRILE 2023 (Del. Giunta Comunale n. 30 del 20/03/2023)**

	Tipologia di intervento	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione primaria	Quota di contributo relativa ad oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione per insediamenti urbanizzati (art. 39, comma 4) **
<b>A</b>	Interventi di nuova costruzione Iuf ≤ 0,17 mq/mq	<b>€ 50,34</b>	<b>€ 26,68</b>	0,6
	Interventi di nuova costruzione Iuf > 0,17 mq/mq ≤ 0,34 mq/mq e	<b>€ 45,31</b>	<b>€ 24,01</b>	0,6
	Interventi di nuova costruzione Iuf > 0,34 mq/mq	<b>€ 40,27</b>	<b>€ 21,34</b>	0,6
<b>B</b>	Interventi di ristrutturazione urbanistica	<b>€ 35,24</b>	<b>€ 18,68</b>	0,6
<b>C</b>	Interventi di ristrutturazione edilizia*	<b>€ 25,17</b>	<b>€ 13,34</b>	0,6
<b>D</b>	Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza*	<b>€ 17,62</b>	<b>€ 9,34</b>	0,6
<b>E</b>	Cambio di destinazione d'uso da attività produttive a residenza	<b>€ 25,17</b>	<b>€ 13,34</b>	0,6
<b>F</b>	Cambio di destinazione d'uso di pertinenze senza opere ovvero con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia (art. 39, comma 2, punto 2, lett. e), del RR 2/2015)	<b>€ 15,10</b>	<b>€ 8,00</b>	0,6

(\*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso a residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione

(\*\*) Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 39, comma 4, del R.R. 2/2015, per "insediamenti già urbanizzati anche parzialmente" si intendono gli insediamenti ricadenti all'interno delle aree che, nell'attuale Piano Regolatore Generale, sono classificate come zone A, B, D e F. La riduzione si applica anche nel caso di interventi realizzati "negli insediamenti di valore storico e culturale di cui all'articolo 93 del RR 2/2015".

Il coefficiente 0,60 corrisponde ad una percentuale di abbattimento pari al 40%.

N.B.: L'alloggio di custodia delle attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale (art.39, c.3, RR 2/2015)